

Protocollo RC n. 25328/06

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2006)

L'anno duemilasei, il giorno di mercoledì quindici del mese di novembre, alle ore 14,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER	<i>Sindaco</i>	10 ESPOSITO DARIO.....	<i>Assessore</i>
2 GARAVAGLIA MARIAPIA	<i>Vice Sindaco</i>	11 GRAMAGLIA MARIELLA	“
3 BORGNA GIOVANNI	<i>Assessore</i>	12 MILANO RAFFAELA	“
4 CALAMANTE MAURO.....	“	13 MINELLI CLAUDIO.....	“
5 CAUSI MARCO	“	14 MORASSUT ROBERTO	“
6 COSCIA MARIA.....	“	15 POMPONI DANTE.....	“
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO	“	16 RIZZO GAETANO.....	“
8 DI RENZO LIA.....	“	17 TOUADI JEAN LEONARD.....	“
9 D'UBALDO LUCIO ALESSIO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Coscia, D'Alessandro, Di Renzo, D'Ubaldo, Esposito, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Pomponi, Rizzo e Touadi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 615

Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Limitazione della circolazione ai ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive, all'interno della Z.T.L. - Anello Ferroviario.

Premesso che con Decreto Legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 sono state dettate norme in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente in attuazione della direttiva 96/62/CE;

Che con Decreto Ministeriale n. 60 del 2 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono state recepite le direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per i principali inquinanti atmosferici;

Considerato che, ai sensi della legge n. 413 del 4 novembre 1997, con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 163 del 21 aprile 1999, di concerto con il Ministero della Sanità, sono stati individuati i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure finalizzate al contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4348 del 14 ottobre 1997 è stato adottato, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo

Codice della Strada), il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) approvato successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;

Che il P.G.T.U. ha, tra gli obiettivi fondamentali da perseguire, quello di ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico e che, tra gli interventi per l'emergenza ambientale previsti dal Piano, sono state indicate le misure permanenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuarsi ai sensi del citato Decreto n. 163/99;

Considerato, altresì, che il Piano Generale del Traffico Urbano ha individuato 4 fasce concentriche del territorio comunale a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con una maggiore pericolosità per le aree più centrali, le quali di conseguenza sono state preservate da fenomeni più intensi attraverso l'adozione di provvedimenti permanenti per il contenimento strutturale dell'inquinamento atmosferico, adottati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 1514/99, n. 790/2001 e s.m.i.;

Che tra i provvedimenti previsti dalla predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 790/2001 e s.m.i. è stata adottata la disciplina inerente il divieto di accesso all'interno della Z.T.L. – Anello Ferroviario, per gli autoveicoli ad accensione spontanea e ad accensione comandata più inquinanti (cd. "Pre-Euro I" oppure "Euro 0"), non conformi alla direttiva europea 91/441/CEE e successive, che, entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2002, secondo modalità progressivamente più restrittive di applicazione in considerazione soprattutto delle esigenze dei residenti all'interno della predetta zona, è andato definitivamente a regime dal 1 gennaio 2003;

Considerato che nella città di Roma, con l'entrata a regime del summenzionato provvedimento strutturale adottato nella Z.T.L. – Anello Ferroviario, è stata osservata, attraverso i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, una riduzione delle concentrazioni soprattutto di inquinanti primari come il benzene, quale conseguenza dell'accelerazione del ricambio del parco veicolare indotta dal provvedimento stesso;

Considerato che per gli inquinanti come il materiale particolato (PM₁₀) ed il biossido di azoto (NO₂) le concentrazioni atmosferiche risultano ancora al di sopra dei valori limite dettati dalla normativa vigente e che, pertanto, occorre adottare ulteriori provvedimenti di contenimento delle emissioni;

Tenuto conto che dal 1 gennaio 2010 le concentrazioni degli inquinanti come il materiale particolato (PM₁₀), il biossido di azoto (NO₂), e il benzene dovranno rispettare valori limite più restrittivi rispetto agli attuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Presa visione degli studi e degli approfondimenti tecnici posti a base dei rapporti annuali sulla qualità dell'aria del Comune di Roma, redatti ai sensi del già citato D.M. n. 163/99;

Considerato che con la deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 767 del 1 agosto 2003 è stata approvata, in ottemperanza al D.Lgs. n. 351/99, la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente, e sono stati individuati i Comuni ad alta criticità per i quali devono essere predisposti i Piani di Azione, e tra questi in particolare il Comune di Roma e di Frosinone;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale Lazio nn. 1316/2003 e 128/2004 che hanno stabilito valori di riferimento per le concentrazioni in aria dei principali inquinanti (benzene, monossido di carbonio, materiale particolato e biossido di azoto), al superamento dei quali l'Amministrazione Comunale deve attivare provvedimenti di emergenza volti al miglioramento della situazione di inquinamento in atto;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 7/2004, 49/2004, 198/2004 e 24/2005 recanti gli adempimenti in attuazione delle predette deliberazioni regionali in tema di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Vista la deliberazione di G.R. Lazio n. 223 del 25 febbraio 2005 concernente l'approvazione della nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma;

Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 20 aprile 2005 di parziale modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2005, in applicazione della citata D.G.R. n. 223/2005;

Considerato altresì che, con deliberazione di G.R. Lazio n. 938 del 8 novembre 2005, in attuazione del D.Lgs. n. 351/99 e del D.M. n. 60/2002, è stata revocata la d.G.R. n. 223/2005 apportando, al contempo, ulteriori modifiche ed integrazioni alla d.G.R. n. 1316/2003, così come già modificata dalla d.G.R. n. 128/2004;

Che, in applicazione della predetta normativa regionale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 705 del 7 dicembre 2005 è stata revocata la deliberazione Giunta Comunale n. 203/2005, nonché è stata modificata ed integrata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2005;

Vista la direttiva europea 97/24/CE e successive che stabiliscono, per inquinanti gassosi come il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e gli idrocarburi, valori limite delle emissioni da rispettare in fase di omologazione per i ciclomotori e i motoveicoli a due, tre e quattro ruote;

Considerato che il materiale particolato è un inquinante oltre che di origine primaria anche di origine secondaria, e, come tale, infatti può formarsi da inquinanti primari che fungono da precursori, dei quali quindi, risulta necessario ridurre ulteriormente le emissioni;

Considerate le risultanze dello studio condotto da ENEA sulle emissioni di materiale particolato da parte dei ciclomotori e motocicli, che evidenziano un forte contributo emissivo soprattutto dei veicoli dotati di motore a due tempi, come già evidenziato in altri studi eseguiti, sia a livello nazionale che internazionale, da diversi enti di ricerca accreditati;

Considerate le finalità preventive delle disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

Considerato altresì che la Regione Lazio con d.G.R. n. 862 del 11 ottobre 2005 ha stanziato un fondo la cui erogazione è ancora in corso, per incentivare l'acquisto di veicoli a due ruote a minor impatto ambientale, previa rottamazione di veicoli più inquinanti;

Che il provvedimento in oggetto ricade nel Piano di Azione Ambientale approvato, nell'ambito del processo di Agenda Locale 21 di Roma, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23 settembre 2002;

Tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa in materia ambientale a partire dalla legge n. 349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 39/97 (di recepimento della direttiva 90/313/CEE) successivamente abrogato dal Decreto Legislativo n. 195/2005 e, da ultimo, dal Decreto Ministeriale n. 60/2002;

Visto l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

Visti gli artt. 7 – 157 comma 2 (modificato dal D.L. n. 151/2003, conv. con legge n. 214/2003) e n. 158 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista la legge n. 413 del 4 novembre 1997;

Visto il Decreto Legislativo n. 351 del 4 agosto 1999;

Visto il D.M. n. 60 del 2 aprile 2002;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005;

Preso atto che in data 27 ottobre 2006 il Direttore del Dipartimento X ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: S. Mastrangelo”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);

Preso atto del contenuto della mozione n. 42 del 13 novembre 2006 approvato all’unanimità del Consiglio Comunale con la quale sono stati dettati in materia indirizzi conformi ai contenuti del presente provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

delibera:

1. il divieto permanente di accesso e di circolazione, a partire dal 1 gennaio 2007, nella Z.T.L. – Anello Ferroviario (di cui all’Allegato I), per i ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote dotati di motore a due tempi (alimentati a miscela di benzina/olio), non conformi alla direttiva europea 97/24/CE e successive (cd. Pre-Euro I o Euro 0);
2. di autorizzare la deroga dal suddetto divieto, fino al 31 ottobre 2007, per i veicoli indicati nel punto precedente, il cui conducente risulti residente nella Z.T.L. – Anello Ferroviario;
3. di autorizzare la deroga altresì, per:
 - i veicoli muniti di contrassegno per minorati fisici previsto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996;
 - i motoveicoli di interesse storico o collezionistico (cd. “motoveicoli storici”) iscritti ad uno dei registri di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 215 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
4. di autorizzare la deroga dal suddetto divieto, sino al 31 dicembre 2009, per i ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote dotati di motore a quattro tempi non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive;
5. il Dipartimento X – Politiche Ambientali ed Agricole curerà:
 - le azioni necessarie al raccordo e al coordinamento con gli altri Dipartimenti interessati, al fine della migliore efficacia del provvedimento di cui alla presente deliberazione;
 - l’effettuazione di periodici monitoraggi della qualità dell’aria (anche ad alta risoluzione spaziale) tesi a valutare gli effetti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
 - l’avvio di uno studio volto a verificare l’entità del contributo emissivo di materiale particolato derivante dai quadricicli, finalizzato alla valutazione dell’opportunità di adottare, per l’anno 2008, un provvedimento di limitazione

della circolazione di tale tipologia veicolare all'interno della Z.T.L. – Anello Ferroviario;

6. il Dipartimento VII – Politiche per la Mobilità provvederà al necessario adeguamento della segnaletica stradale posta a confine della Z.T.L. – Anello Ferroviario, in ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, entro i tempi tecnici strettamente necessari;
7. il Dipartimento XVII – Politiche per la Semplificazione Amministrativa e della Comunicazione, provvederà alla realizzazione di un'adeguata ed ampia campagna di comunicazione tesa alla diffusione alla cittadinanza dei contenuti e delle motivazioni del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

ALLEGATO I

Il presente allegato costituisce parte integrante del provvedimento di che trattasi.

La Z.T.L. "Anello ferroviario" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, con cui è stato adottato, ai sensi del Codice della strada, il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino - Circonvallazione Clodia - Piazzale Clodio - Circonvallazione Clodia - Circonvallazione Trionfale - Piazzale degli Eroi - Via Cipro - Via M. Bragadin - Via Angelo Emo - Via Anastasio II - Piazza Pio XI - Via Satolli - Via F. Bernardini - Via Leone XIII - Via Piccolomini - Via di Villa Betania - Via Aurelia Antica - Via Leone XIII - Piazzetta del Bel Respiro - Via O. Gasparri - Circonvallazione Gianicolense - Piazza San Giovanni di Dio - Circonvallazione Gianicolense - Largo Ravizza - Circonvallazione Gianicolense - Piazzale Dunant - Circonvallazione Gianicolense - Piazza F. Biondo - Via degli Orti di Cesare - Via E. Rolli - Via Stradivari - Ponte Testaccio - Largo G.B. Marzi - Via A. Manuzio - Via B. Franklin - Via Galvani - Largo M. Gelsomini - Via Marmorata - Piazzale Porta San Paolo - Piazzale Ostiense - Viale Marco Polo - Via Roncinotto - Via Beccari - Via Cristoforo Colombo - Viale di Porta Ardeatina - Viale delle Mura Latine (tratto) - Via Talamone - Via Latina (tratto) - Piazza Galeria - Via Acaia - Piazza Armenia - Via Britannia - Piazza Tuscolo - Via Magna Grecia (tratto) - Via Gabi - Via Cerveteri - Piazza Re di Roma - Via Aosta - Via Monza - Via Nola - Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) - Sopraelevata - Largo S. Passamonti - Circonvallazione Tiburtina - Piazzale della Stazione Tiburtina - Circonvallazione Nomentana - Via Tembien - Viale Etiopia - Piazza Addis Abeba - Viale Etiopia - Piazza Gondar - Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) - Circonvallazione Salaria - Via Catalani (Largo Vessella) - Via del Foro Italico (tratto) - Strada golenale di collegamento tra Via Baiardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) - Viale di Tor di Quinto (tratto) - Via Capoprati - Piazzale Maresciallo Giardino;

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE

V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
15 novembre 2006.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....